# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA -

N. 1985

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PONTONE

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1989** 

Pensionabilità delle indennità previste dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie

ONOREVOLI SENATORI. – La recente legge 22 giugno 1988, n. 221, nel prevedere la corresponsione di indennità a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, ha ingiustificatamente omesso di statuirne la pensionabilità.

Eppure la legge 27 ottobre 1987, n. 436 – che converte, con modificazioni, il decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia – prevede esplicita-

mente che le indennità di servizio penitenziario sono pensionabili.

È indubbio che non v'è ragione di escludere che debbano essere pensionabili anche le indennità di cui alla legge 22 giugno 1988, n. 221.

Si tratterebbe, in caso contrario di un'incomprensibile discriminazione, stante la particolare natura delle prestazioni lavorative del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Ecco perchè si raccomanda la sollecita approvazione del presente disegno di legge.

#### X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

1. Le indennità a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie previste dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, sono interamente pensionabili e vanno corrisposte anche con la tredicesima mensilità.

#### Art. 2.

- 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente utilizzo degli stanziamenti di cui all'articolo 4 della legge 22 giugno 1988, n. 221.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.